

CITTÀ DI CASORIA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE



Segreteria Comando
80026 via Castagna 54 - CASORIA (NA) Tel.- 0815400911- 0815400921 - Fax 0817571600
Mail: polizia.locale@pec.comune.casoria.na.it

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINARE DI GARA DEI SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LINEE AGGIUNTIVE DEL COMUNE DI CASORIA**

Art. 1 (Definizioni)

Ai fini del presente Capitolato si intende per: • Ente affidante o appaltante: il soggetto che affida l'esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente capitolato; • Gestore o Impresa affidataria: il soggetto cui il Capitolato si rivolge per tutte le informazioni, obblighi e condizioni che lo stesso deve tenere in considerazione ai fini della formulazione dell'offerta e che, risultando il miglior offerente, sia aggiudicatario della fornitura dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente capitolato; Contratto: contratto di servizio.

Art. 2 (Oggetto dell'Appalto-)

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dell'esercizio delle linee aggiuntive di trasporto pubblico locale, nel prosieguo denominati, per brevità, servizi di "TPLA", così come definito nel programma di esercizio annuale allegato, approvato con delibera di G.C. n° 67 del 31/07/2017. Il percorso delle linee aggiuntive oggetto del presente appalto, ancorché autorizzato dagli organi competenti, così come riportato nel piano di esercizio, può essere elemento migliorativo del presente appalto da parte della ditta aggiudicataria. 2. Il Capitolato individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente appaltante e dell'Impresa affidataria derivanti dall'aggiudicazione dei servizi che concorrono a definire, unitamente alle informazioni descritte negli allegati, il quadro di riferimento per la formulazione dell'offerta tecnica ed economica. Rientrano nell'appalto i servizi di trasporto pubblico locale su gomma (TPLA) di competenza dell'Ente Appaltante. 3. L'esercizio delle linee individuate all'allegato n.1 è soggetto all'imposizione da parte dell'Ente Appaltante degli obblighi di servizio pubblico previsti dall'art.2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, nonché dall'art.17 del D.lgvo.19/11/1997 n. 422. 4. L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente appaltante e del Gestore sono regolati mediante Contratto di servizio pubblico.

Art. 3 (Disciplinare di gara)

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare il plico contenente l'offerta e la documentazione a pena l'esclusione dalla gara a mezzo del servizio postale raccomandato, ovvero mediante agenzia di recapito e/o a mano, entro le ore e giorno indicati nel bando, **ESCLUSIVAMENTE** al seguente indirizzo: Comune di Casoria (Na) – Uff. Protocollo Generale – Piazza Cirillo 1 – 80026 Casoria Na).

Oltre il termine suindicato non saranno ammesse offerte sostitutive o integrative di quelle già trasmesse. Il plico, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere sigillato con modalità idonee a garantire la riservatezza e l'integrità della documentazione contenuta (nastro adesivo antistrappo etc.), controfirmato su tutti i lembi di chiusura e recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno ed all'ora dell'espletamento della medesima. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il plico deve contenere al suo interno 2 buste che, a loro volta, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere sigillate con le modalità sopradescritte, controfirmate su tutti i lembi di chiusura e recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente la dicitura, rispettivamente, "Busta A – Documentazione Amministrativa" - "Busta B – Offerta Economica.

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA "A"

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 di essere a conoscenza dei percorsi e delle fermate da effettuare che ancorché autorizzate dagli organi competenti, così come riportato nei percorsi indicati nel piano di esercizio, può essere elemento migliorativo del presente appalto da parte della ditta aggiudicataria.

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio con la quale i soggetti predetti attestino di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena, su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per nessuno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- i) cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

Il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, cessati dalle cariche nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando relativo alla presente procedura, dovranno dichiarare l'insussistenza delle cause ostative previste al precedente punto 2). Nei casi di cessione di azienda, fusione e incorporazione societaria, affitto d'azienda gli stessi soggetti delle società cedenti, incorporate, fuse o affittuarie sono considerati come «cessati dalla carica» e pertanto dovranno produrre la suddetta dichiarazione. In caso di sussistenza di reati, pertanto, l'esclusione e/o il divieto di partecipazione operano anche per detti soggetti qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della

condotta penalmente sanzionata. Il divieto di partecipazione all'appalto non si applica quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante legale della ditta o suo procuratore con la quale il concorrente consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara :

a) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, così come individuate all'art. 80 comma 4) del D.lgs. 80/2016, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione dello Stato in cui l'operatore economico è stabilito, ovvero di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, prima della presentazione dell'offerta.

b) di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate relativamente alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di aver rispettato gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al D.lgs 50/2016;

c) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.lgs 50/2016;

d) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità ;

e) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile per essere intervenuto nello svolgimento di procedure di aggiudicazione di appalti e/o concessioni influenzandone, in qualsiasi modo, i risultati, ovvero per aver avuto direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto di procedure di appalto o di concessione;

f) di non essere in una situazione che comporta una distorsione della concorrenza derivante da precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 comma 1 del D.lgs 50/2016, ovvero di trovarsi in una delle condizioni ivi previste ma che tale circostanza non incide sulla legittimità procedura poiché non comporta una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza; In tale ipotesi il concorrente verrà invitato a provare, entro un termine non superiore a dieci giorni, che la partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.;

g) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h) di non aver prodotto nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

i) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti

j) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero di essere incorso nella violazione ma che è trascorso un anno dall'accertamento definitivo della violazione e ne è stata disposta la rimozione;

l) di non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge 68/99 e precisa le condizioni esonerato e/o di non assoggettabilità, ovvero dichiara di essere soggetto e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99 ;

m) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ;

n) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

CRITERI DI SELEZIONE - I criteri di selezione richiesti per la partecipazione all'appalto comprendono Requisiti di idoneità professionale, Capacità economica e finanziaria, Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Requisiti di idoneità professionale

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale della ditta o suo procuratore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il concorrente consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara :

a) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività inerente l'oggetto della gara nonché: il numero e la data di iscrizione, la denominazione o ragione sociale, la durata della società, l'oggetto sociale, la composizione societaria con l'espressa indicazione delle quote percentuali di capitale possedute, la sede legale, il codice attività, i nominativi, le date di nascita e le residenze dei titolari, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, degli eventuali direttori tecnici, dei soci, dei soci accomandatari, dei componenti del collegio sindacale, eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando di gara. Da detta dichiarazione dovrà, altresì, risultare l'inesistenza di procedure fallimentari, l'inesistenza di procedure concorsuali in corso, l'inesistenza nei confronti della ditta, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici, nonché degli eventuali componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale delle cause ostative ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011. I concorrenti degli altri Stati dell'Unione Europea non residenti in Italia, dovranno attestare l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività inerenti a quella oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016. Le cause di esclusione previste nella presente Sezione III non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al presente affidamento.

b) di essere iscritto, se Cooperative e/o Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, nell'Albo Nazionale delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico ;

c) di essere iscritto al R.E.N. - Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada tenuto presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; Capacità economica e finanziaria;

d) di essere in possesso di idonea capacità economica finanziaria dimostrabile attraverso la presentazione di referenze bancarie di due Istituti di Credito e/o intermediari finanziari ed indica con precisione gli estremi necessari ad effettuare le opportune verifiche. In caso di partecipazione in Raggruppamento e/o Consorzio è richiesta la dimostrazione del possesso di due referenze per la Mandataria e di una per ogni Mandante; analogamente per i Consorzi Ordinari.

e) di avere realizzato, nell'ultimo triennio un fatturato specifico per servizi analoghi per un importo non inferiore a quello annuo posto a base d'appalto ed indica i Committenti, gli importi e le date di inizio ed ultimazione dei servizi. In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario il requisito dovrà essere posseduto complessivamente dal raggruppamento o Consorzio fermo restando che la Capogruppo dovrà possederlo in misura maggioritaria. Capacità tecniche e professionali

f) di avere realizzato regolarmente e con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare, servizi analoghi a quelli oggetto della gara , corrispondente alla percorrenza annua programmata dei servizi posti a base di gara, e li indica nel dettaglio precisandone i Committenti, gli importi, le date di inizio ed ultimazione. Il requisito non è frazionabile e, pertanto, in caso di partecipazione di Raggruppamenti e/o Consorzi il requisito dovrà essere posseduto dall' impresa capogruppo ; analogamente per i Consorzi Ordinari. Per i Consorzi Stabili si applicano le disposizioni dell'art. 47 del D.lgs 50/2016.

g) di avere nel proprio organigramma, tra il personale di dipendente o nella persona del legale rappresentante, un Direttore Responsabile d'Esercizio in possesso del certificato professionale di abilitazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ai sensi del D.M. Trasporti n. 448 del 20 Dicembre 1991 ed indica gli estremi utili alla individuazione del soggetto; Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

g) di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità di cui all'art. 87 del D.lgs. 50/2016 conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità, per lo specifico settore oggetto dell'appalto, rilasciato da organismi accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna ditta partecipante sia in forma singola che Associata, A.T.I. o Consorzio .

ULTERIORI DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLE NORME VIGENTI E DALLA NATURA DELL'APPALTO

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale della ditta o suo procuratore con la quale il concorrente consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara :

a) di aver preso visione delle condizioni generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio, ivi compresi gli oneri connessi agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, gli oneri connessi al trattamento retributivo del personale, di aver giudicato il servizio di cui trattasi realizzabile, il capitolato d'oneri adeguato incluso di tutti gli obblighi ivi previsti, il costo nel complesso remunerativo e tali da consentire il ribasso offerto;

b) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

c) di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. di categoria e di impegnarsi al rispetto del medesimo per tutta la durata dei servizi.

d) di essere a conoscenza che l'appalto è soggetto alle norme di cui all'art. 3 della legge n.136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di impegnarsi al rispetto di tutte le norme in essa contenute;

e) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione Appaltante con la Prefettura/U.T.G. di Napoli, che qui s'intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; Garanzia provvisoria emessa a favore del comune di Casoria (NA) dell'importo pari al 2% dell' importo complessivo dell' appalto ai sensi dell'art.93 del D.lgs. 50/2016 prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, conformi agli schemi di polizza tipo di cui all'art. 103 comma 9) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore. Tale sottoscrizione dovrà essere autenticata da notaio previo accertamento dell'identità del soggetto sottoscrittore e verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare l'istituto di credito o l'impresa assicuratrice. La medesima garanzia potrà essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari, sempre con sottoscrizione autenticata, tramite notaio, dell'agente del quale siano altresì accertati i poteri, iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 106 del Decreto leg.vo n.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art.161 del decreto legislativo n. 58/1998 in forza dell'art.28, comma 1, del decreto Leg.vo n. 169/2012. In ogni caso, la garanzia dovrà essere corredata, dalla espressa rinuncia da parte del fideiussore all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché a pena l'esclusione dalla gara dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per

ulteriori 180 giorni, su richiesta della Stazione appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione. Per le Associazioni Temporanee d'Impresa non ancora costituite, la garanzia su indicata dovrà riportare quali soggetti obbligati tutte le ditte che comporranno il raggruppamento e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante delle ditte medesime. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. La riduzione del 50 per cento, si applica anche nei 9 confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è altresì ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. I concorrenti potranno beneficiare delle ulteriori garanzie previste dall'art.93, comma 7, del D.Lgs n.50/2016. Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Dichiarazione, a pena di esclusione, di impegno da parte di un fidejussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a prestare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il documento non dovrà essere prodotto dalle microimprese, piccole e medie imprese e dai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Documentazione attestante il versamento, laddove previsto, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ESCLUSIVAMENTE, pena l'esclusione dalla gara, con le modalità e i termini di cui alle Istruzioni operative in vigore dal 1° gennaio 2015. Per eseguire il pagamento l'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi; in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta. Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato. La mancata presentazione della suddetta documentazione comporterà l'esclusione dalla gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del d.lgs 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla gara.

COMPORTERANNO, IN OGNI CASO L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA LE IRREGOLARITA' ESSENZIALI DELLA DOCUMENTAZIONE CHE NON CONSENTANO L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI RESE O DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLE STESSE

E' AMMESSA LA PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ED I CONCORRENTI CHE UTILIZZERANNO LE PREDETTE FORME PARTECIPATIVE DOVRANNO PRODURRE, OLTRE A QUANTO PRESCRITTO NEL PRESENTE DISCIPLINARE, I DOCUMENTI SEGUENTI:

Consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.lgs 50/2016:

dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre;

Le società consorziate per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, dovranno produrre le dichiarazioni di cui alla sezione MOTIVI DI ESCLUSIONE del documento di gara unico europeo (DGUE) nonché le dichiarazioni previste al punto 4 lett. a) e punto 6) del presente disciplinare. A queste ultime è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara, pena l'esclusione dalla procedura sia del consorzio sia dei consorziati designati. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'art. 353 c.p.

A.T.I. o Consorzi Ordinari di concorrenti ex art. 45, Comma 2, lett. d) ed e) D.lgs 50/2016 o GEIE

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti ed in tal caso occorrerà presentare :

1. dichiarazione che indichi a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza;
2. dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzio o GEIE;
3. dichiarazione dalla quale risulti la quota di partecipazione di ciascuna impresa in termini percentuali e le parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun concorrente associato o consorziato.

E' AMMESSA LA PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE ED I CONCORRENTI CHE UTILIZZERANNO LA PREDETTA FORMA PARTECIPATIVA DOVRANNO, OLTRE A QUANTO PRESCRITTO, PRODURRE I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

E' FACOLTA DELLE DITTE FARE RICORSO ALL'AVVALIMENTO A NORMA DELL'ART. 89 DEL D.LGS N. 50/2006 ED IN TAL CASO LA MEDESIMA BUSTA "A" DEVE CONTENERE, ALTRESI', I SEGUENTI DOCUMENTI:

dichiarazione resa dal concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica ed analitica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

contratto di avvalimento in originale o copia autenticata in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie che dovranno essere, a pena di esclusione, analiticamente indicate;

PASSOE della ditta ausiliaria al fine della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario ai sensi dell'art. 213 del D. lgs 50/2016.

dichiarazione sostitutiva espressamente resa, dal titolare e/o rappresentante legale dell'impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000, del certificato di iscrizione

nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura dalla quale risulti l'iscrizione all'esercizio di attività inerente l'oggetto dell'appalto, conformemente e con i medesimi contenuti specificati alla precedente punto 4, lettera a);

dichiarazioni di cui alla sezione III MOTIVI DI ESCLUSIONE del presente disciplinare espressamente resa, dal titolare e/o rappresentante legale dell'impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 ;

dichiarazione sostitutiva espressamente resa dal titolare e/o rappresentante legale dell'impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente firmata, con la quale il medesimo titolare e/o rappresentante, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara: 1. di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva; 2. di obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione le risorse necessarie per l'esecuzione delle attività di cui è carente il concorrente stesso; 3. il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 4. di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art.45 del D.lgs. 50/2016 . Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio ordinario o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in copia autentica.

CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA

La busta b dovrà contenere :

1. Dichiarazione, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, ovvero dal suo procuratore, contenente l'indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale offerto sull'importo del corrispettivo posto a base di gara .

Art. 4 (Associazioni temporanee di impresa)

Si considerano Associazioni temporanee di impresa, le imprese riunite ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.50/2016, che prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo o mandataria, la quale esprime l'offerta e tratta in nome e per conto proprio e delle mandanti. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano i requisiti previsti dal presente Capitolato e dal Bando di gara, anche se non ancora costituiti in Associazioni Temporanee di Impresa. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 2. Il mandato è irrevocabile e comunque l'eventuale revoca non opera nei confronti del soggetto aggiudicante. 3. Nei rapporti con l'associazione temporanea di impresa aggiudicatrice l'Ente Appaltante riconosce come unico interlocutore l'impresa mandataria. 4. E' comunque fatta salva la solidarietà della responsabilità tra le mandanti e la mandataria per gli obblighi relativi all'esercizio del servizio di cui al presente capitolato. 5. Il contratto con cui si istituisce l'associazione in oggetto deve essere di durata almeno pari alla durata del contratto. 6. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. n.50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire, non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto. 7. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. 8. I rapporti finanziari tra l'Ente Appaltante e l'associazione di impresa sono

regolati esclusivamente attraverso la Società mandataria. 9. La costituzione dei raggruppamenti come sopra indicati si intendono di tipo orizzontale.

Art. 5 (Obblighi dell'Ente affidante)

Il corrispettivo a carico dell'Ente affidante è determinato sulla base dell'offerta economica presentata dall'Impresa affidataria per l'esercizio dei servizi oggetto della gara e non può superare l'importo a base di gara scaturente dal seguente quadro economico:

Costo presunto annuo : € 155.000,00

Sponsorizzazioni – Biglietti – Abbonamenti : totale € 115.000,00 annui;

Differenza a base d'asta € 40.000,00.

A fronte di tutti gli obblighi di servizio imposti, l'Ente affidante si impegna a corrispondere al Gestore, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto e riportati nel piano di esercizio il corrispettivo nella misura di € 40.000,00 annui, compreso I.V.A. al 10%, sulla base della percorrenza complessiva annua dei servizi programmata in 111.444 km/anno. Il corrispettivo di € 40.000,00 annuo è suscettibile di diminuzione sulla base dello sconto praticato in sede di gara. 2. In corrispondenza di ogni pagamento periodico, l'Ente Appaltante ha facoltà di trattenere dall'importo dei corrispettivi le somme derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie irrogate a carico dell'Impresa affidataria. L'Ente Appaltante ha, altresì, facoltà di operare la compensazione di crediti esigibili relativi a rimborso danni o spese, ovvero per ogni altra partita a credito. 3. Nel caso si verificano ritardi nell'erogazione degli importi di cui al punto 1, imputabili all'Ente affidante e non al Gestore, e superiori a trenta giorni rispetto alla scadenza prevista, l'ente affidante è tenuto a corrispondere, a titolo di indennizzo gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data della predetta scadenza. 4. Il corrispettivo di aggiudicazione NON possono essere revisionati 5. In coerenza con gli altri strumenti di programmazione locale, l'Ente affidante si impegna ad avviare gli interventi di miglioramento della rete e delle infrastrutture a supporto dell'intermodalità e di miglioramento dei rapporti con l'utenza. 6. L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio di cui all'Allegato n°1, realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Capitolato. 7. Oltre al corrispettivo definito in sede di aggiudicazione sono, altresì, garantiti al soggetto aggiudicatario gli importi relativi alla vendita dei titoli di viaggio. 8. Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico del Comune oltre a quanto sopra specificato. 9. Al termine dell'intero periodo contrattuale l'Ente affidante si riserva la facoltà di ritardare di 120 giorni l'erogazione del corrispettivo relativo all'ultima trimestralità per verificare l'eventuale sussistenza di irregolarità nell'applicazione di norme contrattuali.

Art. 6 Durata del Contratto

La durata dell'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato è pari ad anni 3 (TRE) a partire dalla data della stipula del contratto 2. Alla scadenza del termine, il contratto si intende risolto di diritto. L'Impresa affidataria sarà comunque tenuta, a richiesta dell'Ente Appaltante, a rendere il servizio di cui al contratto per un ulteriore periodo massimo di anni 3, senza soluzione di continuità alle stesse condizioni del contratto di servizio in essere.

Art. 7 (Cause di risoluzione del contratto)

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, l'Ente Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto; b) mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta oggetto di aggiudicazione; c) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Gestore; d) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo; e) mancata ottemperanza da parte del Gestore di norme imperative di legge o regolamentari, nonché di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale degli Autoferrotranvieri e degli accordi di 2° livello, ovvero mancata denuncia del personale dipendente agli Enti assicurativi e/o Previdenziali e non effettuati il pagamento delle relative contribuzioni; f) qualora il Gestore sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione; g) qualora il Gestore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia; h) mancata ottemperanza di quanto previsto al successivo articolo 19, comma 4, del Contratto. 2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati al precedente comma 1 è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Impresa affidataria, la quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti. 3. Nel caso previsto dal comma 1 lett. b), la risoluzione del contratto è preceduta da una diffida ad ottemperare e, a partire

dal 1° giorno di inadempienza, alla durata ed alla recidività. 4. Il Gestore è tenuto comunque, al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

Art. 8 (Modalità di esercizio)

1. Il Piano di esercizio proposto dall’Affidatario dovrà essere redatto nel rispetto degli obblighi minimi, delle specifiche tecniche ed alle condizioni minime di qualità definiti dall’Ente affidante nei documenti di gara e nell’allegato programma di esercizio. 2. L’ente affidante si riserva la facoltà di individuare ed imporre all’Affidatario gli adeguamenti del servizio ritenuti opportuni. 3. Il piano di esercizio descrive l’offerta per linea in termini di: • estremi del percorso con indicazioni delle fermate • percorrenza annua • lunghezza di esercizio • tipologia delle corse e periodicità dell’esercizio (es.: scolastica, giornaliera, feriale, festiva ecc.) • periodo di servizio della linea • velocità commerciale • orari. 4. In particolare, nell’esercizio della rete: a) il Gestore dovrà adibire numero 4 (quattro – uno per ogni corsa) autobus, oltre quelli di scorta; b) gli orari devono essere compilati in modo che la velocità massima sia mantenuta nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e la velocità commerciale, che non deve comunque superare quella consentita dalle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, garantisca la sicurezza del servizio e l’incolumità pubblica; c) il libero accesso alle vetture ed agli impianti opportunamente regolamentati è consentito ai funzionari dell’Ente Appaltante; d) sugli autobus non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo – fissato nella carta di circolazione – di viaggiatori o di bagagli merci. Ogni modifica apportata agli autobus in servizio pubblico, rilevante ai fini dell’esercizio pubblico, deve essere comunicata all’Ente affidante che si riserva, quando ne sia il caso, di sottoporre l’autoveicolo ad un nuovo collaudo. Questo è poi necessario tutte le volte che venga effettuata una modifica che comporti una diversa quantità di posti viaggiatori o di bagagli merci. Con l’acquisto di nuovi autoveicoli da adibire al servizio automobilistico il Gestore deve segnalare all’Ente affidante il tipo e le caratteristiche. Il Gestore non può alienare gli autobus adibiti al servizio o destinarli ad altro uso senza l’autorizzazione dell’Ente affidante. e) È fatto obbligo al Gestore di rilasciare per il trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e dei pacchi appositi biglietti, contromarche o riscontri da staccarsi da blocchetti o da macchine emittitrici all’atto stesso del pagamento del prezzo effettivo del trasporto comprendente gli oneri tributari secondo le disposizioni in vigore. I documenti di trasporto dovranno contenere: - il prezzo del trasporto; - il nominativo della Impresa esercente; - gli estremi dell’autolinea, nonché il percorso consentito; - la data del rilascio dei documenti stessi. Sia sui biglietti di C.S. che su quelli di abbonamento dovrà essere indicato, fra l’altro, il periodo di loro validità secondo le disposizioni tariffarie vigenti. Le matrici di tutti i sopraindicati documenti di trasporto devono essere conservate dal Gestore per la durata di due anni. Il Gestore ha, comunque, l’obbligo di introdurre tutte le necessarie modifiche derivanti dall’attuazione del Sistema di Tariffazione Integrata sul territorio regionale. f) Il Gestore ha l’obbligo di ottemperare a tutte le richieste dell’Ente affidante sia per quanto riguarda lo stato degli autoveicoli e sia degli impianti di officina. È tenuto, inoltre, alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico secondo le normative vigenti., nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade e aree pubbliche. Il Gestore è, altresì, tassativamente tenuto ad attenersi prontamente e diligentemente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate o da emanare dalla Regione e dall’Ente Appaltante. Le variazioni alle modalità di esercizio autorizzate nel corso dell’espletamento del servizio saranno riportate in calce al presente contratto con gli estremi del provvedimento. 5. Il Gestore si obbliga ad esercitare i servizi di TPLA secondo il piano di esercizio, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi di cui al Capitolato. 6. Il Gestore è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare: a) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa; c) delle revisioni periodiche del parco veicoli prescritte dalla vigente normativa; d) dell’adozione, nell’espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l’incolumità del personale addetto all’espletamento del servizio; e) dell’obbligo di provvedere all’informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d’esercizio e all’aggiornamento delle informazioni al pubblico. 7. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa sociale e apposito

cartellino di riconoscimento. 8. Il Gestore ha l'obbligo di prestare il servizio di trasporto a tutte le fermate previste dal piano di esercizio, fatto salvi i divieti espressamente previsti nel presente capitolato o quelli che l'Ente Appaltante vorrà istituire nell'interesse pubblico ed ai fini della sicurezza.

Art. 9 (Flessibilità del Programma di esercizio)

1. E' fatto divieto per il Gestore gestire linee di trasporto non comprese nel programma di esercizio, salva espressa autorizzazione dell'Ente affidante, necessaria anche ai fini di variazione della rete. In particolare: a) Su richiesta o con il consenso dell'Ente Appaltante, il Gestore è tenuto ad apportare parziali variazioni al programma di esercizio in relazione alle mutate esigenze della domanda di mobilità e in base alla soddisfazione della clientela. b) Per modifiche alle condizioni di appalto di cui alla rete del servizio si intendono: - l'istituzione di nuove corse o linee anche temporanee; - la soppressione di corse o linee esistenti; - ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea; - variazioni determinate da nuove disposizioni normative e/o di pianificazione dei trasporti. c) Le modifiche sopra indicate, se contenute entro il limite del 1,5% delle percorrenze annue programmate, in diminuzione o in aumento delle stesse, non comportano la revisione del contratto e del corrispettivo dovuto, fermo restando l'organizzazione del lavoro secondo il vigente C.C.N.L.. d) Le variazioni che comportano riduzioni o aumenti oltre il suddetto limite percentuale determinano una diminuzione o un aumento del corrispettivo annuo per la parte eccedente il suddetto limite del 1,5%. e) Nel caso di eventi di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque eventi non prevedibili e non imputabili alle parti, il Gestore può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPLA, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive, previo assenso dell'Ente affidante. Le riduzioni temporanee del servizio, connesse agli eventi precedentemente citati, non comportano variazioni del corrispettivo. Il Gestore è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente all'Ente, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio.

2. Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste in essere dall'Ente affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad informare il Gestore entro 72 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.

3. In caso di sciopero il Gestore garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Gestore e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista della legge sullo sciopero nei servizi essenziali (L. 12-06-1990, n. 146).

4. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto del Contratto, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute e successive modificazioni ed integrazioni). Il Gestore garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza.

Art. 10 (Legale rappresentante, Responsabile d'esercizio e domicilio)

1. Il Gestore si dota di un Direttore e/o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dal D.leg.vo 395/2000 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

2. Il Responsabile d'esercizio deve essere riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, per quanto di sua competenza rispetto ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 395/2000 e s.m.i..

3. Il Gestore è rappresentato nei confronti dell'Ente Appaltante dal legale rappresentante, salva sempre la facoltà, per questioni particolari, di farsi rappresentare - in base a procure speciali - da altri soggetti fisici.

4. Qualsiasi variazione di rappresentanza o di domicilio sarà inopponibile all'Ente Appaltante fino a quando non gliene sia stata data espressa comunicazione scritta.

Art. 11 (Risorse Tecniche)

1. L'Impresa affidataria, per tutta la durata del contratto di servizio, dovrà avere la disponibilità e la possibilità effettiva d'impiego di veicoli in numero e tipo sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio. Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi autorizzati, alimentati a metano, ovvero ibridi, dotati di pedana per l'accesso degli utenti con deambulazione ridotta.

2. L'età media dei veicoli non può essere superiore ad anni 5 con un'anzianità massima di anni 10.

3. Il fabbisogno dei mezzi necessari all'espletamento dei servizi, si calcola in base al numero di mezzi necessari a soddisfare il massimo impegno nel corso della giornata per ogni autolinea.

4. All'esercizio dei servizi previsti nel presente contratto devono essere adibiti esclusivamente gli autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto persone, ai sensi dell'art.87 del Codice della Strada (D. Lgs.30 aprile 1982 n. 285 e succ. mod.), salvo l'applicazione dell'art.82, 6° comma del

Codice della Strada ed il personale in numero ed inquadramento adeguato. L'Impresa affidataria è altresì tenuta a richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente Appaltante per la verifica del fabbisogno dei mezzi necessari secondo le condizioni descritte nel programma di esercizio per: - l'alienazione degli autoveicoli indicati nel contratto; - la destinazione, anche occasionale, ad altro uso; - l'immissione in servizio degli autobus nuovi. Sugli autoveicoli non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione. 5. L'Impresa affidataria deve dimostrare di avere la disponibilità delle risorse umane e materiali come sopra indicate. 6. Prima dell'inizio del servizio, l'Impresa affidataria si obbliga a provvedere per ciascun mezzo impiegato, all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi vigenti. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per un minimo di 5 milioni di Euro. 7. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di trasmettere all'Ente Appaltante: l'elenco dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione del servizio con copia del titolo che ne legittima l'utilizzo e della carta di circolazione; copia delle polizze assicurative stipulate in ottemperanza agli obblighi di cui al servizio in appalto.

Art. 12 (Obblighi previdenziali, assistenziali e di contratti di lavoro)

1. L'Impresa affidataria dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti. 2. L'Impresa si impegna ad inviare annualmente all'Ente affidante l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi e retributivi. 3. Ai sensi delle norme vigenti, l'Impresa si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPLA, oggetto del presente Appalto, le disposizioni legislative che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli autoferrotranvieri, il corrispondente trattamento previdenziale, le assicurazioni infortunistiche, mantenere i livelli economici di II° livello e lo stato occupazionale del personale trasferito dall'impresa cessante. 4. L'Impresa aggiudicataria si impegna a rispettare le norme contrattuali sulla parità dei sessi. 5. Al servizio pubblico oggetto del presente capitolato dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal DM del 23/2/99 n°88) e, comunque, muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'elenco di detti conducenti dovrà essere comunicato dall'Impresa affidataria all'Ente affidante entro 15 giorni prima dall'inizio dello svolgimento del servizio. 8. Il Gestore deve periodicamente, con la frequenza indicata dall'Ente affidante, trasmettere allo stesso Ente affidante l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute.

Art. 13 (Obblighi tariffari)

1. Il Gestore adotta i titoli di viaggio e le tariffe sono quelle in vigore nel Comune, ovvero quelle in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto. 2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all'esercizio del trasporto pubblico competono al Gestore che effettua i servizi. 3. In coerenza con gli atti emanati in tal senso dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale, l'Ente affidante, per quanto di propria competenza, procederà all'adeguamento delle tariffe ed adatterà il sistema tariffario nel suo complesso. 4. Il Gestore si obbliga ad attuare l'integrazione tariffaria secondo le disposizioni regionali nel frattempo emanate. 5. Nel periodo di vigenza del contratto, il Gestore adempierà agli obblighi derivanti dall'adozione da parte della Regione: - di un sistema tariffario integrato; - di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, adottando le modalità operative necessarie al funzionamento degli stessi. 6. Il Gestore provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

Art. 14 (Obblighi di qualità dei servizi)

1. Il Gestore è tenuto ad una attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio secondo gli standard previsti nel presente capitolato. 2. L'Impresa affidataria è tenuta ad adottare una propria "Carta della mobilità", redatta per l'intero bacino oggetto di appalto, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, previa approvazione dell'Ente Appaltante, elaborata sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dallo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della Mobilità)" contenuto nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, e degli indicatori di

efficienza ed efficacia del servizio. L'Impresa affidataria è obbligata a riservare all'Ente Appaltante la prima pagina interna della propria Carta della Mobilità. Essa deve contenere l'indicazione dei principali punti vendita dei biglietti, dei termini e delle modalità di risarcimento degli eventuali danni, in applicazione dell'art.1681 del c.c., subiti dall'utenza con l'effettuazione del servizio di trasporto, nonché il monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio con le relative modalità. L'Impresa affidataria monitorerà gli indicatori della soddisfazione della clientela; tali indicatori sono almeno quelli indicati nel Capitolato speciale di appalto. L'Impresa affidataria si obbliga ad indicare nella propria Carta della Mobilità lo standard per ogni indicatore relativo a ciascuno dei fattori di qualità previsti nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, nonché a quelli che saranno eventualmente previsti della Regione. Gli indicatori di standard non possono essere inferiori ai seguenti fattori di qualità: • Regolarità e puntualità del servizio; • Pulizia; • Confortevolezza del viaggio; • Informazione alla clientela; • Raccolta Reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza e relativo riscontro • Rispetto dell'ambiente. 2. Qualunque variazione della "Carta della Mobilità" dovrà essere comunicata ed approvata preventivamente dall'Ente Appaltante.

Art. 15 (Obblighi di informazione all'utenza)

1. Il Gestore procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio. 2. In particolare l'informazione da fornire all'utenza dovrà essere così articolata: a) L'impresa è obbligata ad istituire un numero telefonico (anche verde) ed a realizzare un sito internet aggiornato su cui riportare tutte le informazioni riferite ai servizi consultabili via web. b) Informazione a bordo: - a cura dell'Impresa affidataria, sono affissi su ogni mezzo impiegato un estratto della Carta della Mobilità ed ogni altro avviso richiesto dall'Ente Appaltante. Copie della Carta della Mobilità devono essere disponibili, gratuitamente e in numero congruo, presso le rivendite dei titoli di viaggio. c) informazione a terra: - le fermate devono essere segnalate da apposite paline. Nei centri urbani le paline devono essere conformi alle disposizioni dei Comuni. - i prospetti degli orari, dovranno essere esposti presso le fermate. Eventuali variazioni temporali nei programmi di esercizio dovranno essere opportunamente segnalate tramite avvisi all'utenza posti a bordo dei mezzi di trasporto. - in luogo dell'esposizione degli orari presso le fermate, diverse da quelle principali per le quali rimane l'obbligo di esposizione, è consentito all'Azienda di porre a disposizione dell'utenza gli orari medesimi aggiornati ed in numero congruo in tutti i punti vendita dei titoli di viaggio. d) Le fermate principali e le modalità di esposizione degli orari sono definite dall'Ente Appaltante tenuto conto dell'attraversamento del centro abitato. Gli obblighi di cui ai precedenti punti devono essere espletati dall'impresa entro e non oltre 2 mesi dalla data di inizio del servizio.

Art. 16 (Obblighi di informazione all'Ente Appaltante)

1. L'Impresa affidataria si obbliga a tenere una contabilità separata ai sensi dell'art.1 comma 5 del regolamento comunitario n. 1893/91, relativa al complesso delle linee comprese nel presente capitolato, finalizzata a consentire la rilevazione analitica dei costi relativi al complesso delle linee, dei ricavi e della utenza trasportata per singola linea e a fornire all'Ente Appaltante le informazioni richieste, sintetizzate nel successivo comma 3. 2. Le informazioni verranno fornite, ove richiesto, su prestampati predisposti dall'Ente Appaltante al fine di assicurare uniformità nella lettura dei dati; la finalità del comma successivo è quella di fornire all'Impresa affidataria una panoramica dell'informazione che verrà richiesta. 3. Le principali informazioni che verranno richieste all'Impresa affidataria sono così sintetizzabili: • I dati e le informazioni quantitativi e qualitativi necessari per il controllo dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni regolanti l'esercizio del servizio; • Le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale, secondo apposite specifiche precisate dall'Ente Appaltante; • Viaggiatori trasportati su ciascuna linea; • L'elenco degli autisti e dell'altro personale addetto al servizio e le successive variazioni; • Informazioni /comunicazioni specifiche previste nel contratto di servizio; • Ricavi del traffico trimestrale, determinati anche con l'ausilio di indagini statistiche; • Costi aziendali relativi al contratto di servizio (semestrale). Altri ricavi non derivanti dal traffico relativi al contratto di servizio (semestrale); • Bilancio derivante dalla contabilità separata (annuale); • Bilancio di esercizio (annuale); • Situazione dei mezzi utilizzati per il contratto di esercizio.

Art. 17 (Obblighi del Gestore con riferimento al materiale rotabile)

1. Prima di procedere all'acquisizione di nuovi veicoli da adibire al servizio affidato, il Gestore dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante, segnalandone il tipo e le caratteristiche, con riferimento alle caratteristiche tecniche di alimentazione a metano ovvero ibrido ed alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti a ridotta capacità di deambulazione. 2. Il Gestore deve trasmettere annualmente all'Ente affidante l'elenco aggiornato dei veicoli, come previsti in sede di offerta, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, lo stato di efficienza dei veicoli.

Art. 18 (Garanzie)

1. Il Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, fermo restando la cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016, da presentare in sede di offerta per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio è tenuto a costituire, al momento della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del citato D. Lgs. N. 50/2016. 2. La cauzione dovrà avere durata per tutto il periodo dell'appalto e prorogabile secondo la richiesta dell'Ente affidante e verrà svincolata con dichiarazione liberatoria a seguito del completo esaurimento del rapporto contrattuale e dopo aver accertato il pieno rispetto ed il regolare adempimento da parte dell'Impresa delle obbligazioni assunte con il contratto. 3. Il Gestore è obbligato, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPLA

Art. 19 (Vigilanza e sanzioni)

1. Ai sensi dell'art. 19, Comma 3, lett. h) del D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422, per ogni violazione degli obblighi del contratto di servizio e degli impegni assunti in sede di offerta ed in generale derivanti da obblighi previsti di legge, l'Ente Appaltante applica le sanzioni descritte al successivo comma 8 al responsabile di esercizio dell'Impresa affidataria. 2. L'Ente Appaltante esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal contratto. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, l'Ente Appaltante individua soggetti incaricati delle suddette funzioni. 3. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dall'Impresa affidataria o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell'Azienda o del personale stesso. 4. I dipendenti dell'Ente Appaltante con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al punto 2, consentendo la verifica dello stato degli autoveicoli e degli impianti, nonché l'accesso alla documentazione dell'Impresa affidataria relativa alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato. 5. L'Impresa affidataria dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dall'Ente Appaltante.

Art. 20 (Responsabilità)

1. L'Impresa affidataria si assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'Ente Appaltante, inerente alla gestione e allo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, ivi compreso il rispetto di tutte le norme e condizioni connesse alla sicurezza dell'esercizio. 2. L'Impresa affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, sarà tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel bando di gara, nel capitolato e nel contratto di servizio. 3. L'Impresa affidataria è soggetta alle condizioni del presente Capitolato di appalto e del Contatto di Servizio. Per quanto essi non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti. 4. L'Impresa affidataria dichiara infine di avere preso visione di tutti i documenti di gara e di quant'altro necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi all'effettuazione del servizio e dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme del presente Capitolato di appalto.

Art. 21 (Definizione delle controversie)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto. 2. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso. 3. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 2 è causa di risoluzione del contratto. 4. Al presente affidamento si

applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D. lgs. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del codice di comportamento approvato dal Comune di casoria, e in caso di violazione il contratto è risolto di diritto. 5. Si stabilisce che il foro competente è quello del Tribunale di Napoli Nord.

Art. 22 (Sub affidamento)

1.L’Impresa può sub – affidare, previa indicazione nell’offerta e con la disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016, quote di servizi, ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti dalla vigente normativa sull’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Art. 23 (Rendicontazioni)

1.L’Ente affidante valuta il livello di raggiungimento da parte del Gestore dei singoli obiettivi. 2. Il Gestore assume il “Rapporto annuale sui servizi”, costituito da Rapporti periodici semestrali, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio, della qualità erogata e dei risultati di esercizio raggiunti. Tale rapporto è redatto dal Gestore in regime di autocertificazione. 3. Il Rapporto, di cui al comma precedente, costituisce lo strumento di base per la valutazione del rispetto degli impegni contrattuali, nonché per la raccolta di dati di caratterizzazione del servizio e di natura economico – gestionale. 4. Il Rapporto evidenzia, inoltre, gli scostamenti tra il servizio pianificato e quello effettivamente erogato, tra gli obiettivi concordati e quelli effettivamente raggiunti, individuando le principali cause di scostamento. La rilevazione degli scostamenti effettuata sul servizio complessivo evidenzia anche i valori per singola linea. 5. Per verificare il rispetto degli standards minimi di qualità del servizio, l’Ente affidante può effettuare ispezioni o partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal personale del Gestore.

Art. 24 (Revisione del contratto)

Si fa luogo alla revisione del contratto ed alla conseguente variazione dell’ammontare del corrispettivo, nei casi di sensibili variazioni del programma di esercizio, data l’insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili, ovvero in caso di esigenze dell’Ente di incrementare le corse con variazioni sostanziali, nei limiti indicati nel precedente art. 8.

Art. 25(Valorizzazione commerciale)

Il Gestore opererà anche con l’obiettivo di conseguire la valorizzazione commerciale degli impianti e dei mezzi. La titolarità degli introiti è attribuita al Gestore.

Art. 26 (Clausole finali)

Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione dovuta a tassa fissa ai sensi del DPR. 26.4.1986 n.131 e Legge 7 dicembre 1999 n. 472, articolo 8, comma 1, sono a carico del Gestore. 2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile, alla legislazione in materia di trasporti ed al D.Lgs. 50/2016. 3. Il Contratto di servizio è trasmesso in copia al competente Dipartimento della Regione entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Bellobuono